



Servizio di consulenze contabili coop. Mag4

Rendiconto d'esercizio e attività connesse – altre rendicontazioni

Ogni associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto d'esercizio, generalmente questo va prodotto entro il 30 aprile di ogni anno (per quanto compete l'anno precedente) e va sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il rendiconto oltre ad essere un obbligo è un utile strumento gestionale per comprendere l'andamento economico dell'associazione, quali sono stati i costi sostenuti e quali le entrate, quanto si è speso per uno specifico progetto ecc..

Le associazioni che svolgono solo **attività istituzionale** e non sono ONLUS possono redigere un rendiconto molto snello che tenga conto delle principali voci di costo e ricavo.

Le associazioni che svolgono anche **attività commerciale/direttamente connessa** devono redigere un rendiconto apposito relativo alla sola attività commerciale, che tenga conto anche delle imposte IRES, IRAP nonché dell'IVA versata o incassata.

Le associazioni **ONLUS** devono elaborare, in relazione all'attività complessivamente svolta entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, distinguendo attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

In relazione alle attività direttamente connesse devono essere tenute tutte le scritture contabili obbligatorie per le imprese commerciali.

Rendicontazione relativa al 5 per mille: non si tratta del rendiconto complessivo dell'associazione, ma delle sole attività svolte grazie all'erogazione del 5 per mille. L'obbligo per gli Enti del terzo settore, di rendere conto della destinazione delle somme percepite quali quote del 5 per mille dell'Irpef, è stato introdotto per la prima volta dalla finanziaria 2008.

Gli enti che hanno percepito somme **superiori a euro 15.000,00** sono tenuti all'invio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del rendiconto e della relativa relazione illustrativa.

Tutti gli altri, che hanno percepito importi inferiori, sono tenuti solamente alla rendicontazione e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni, a disposizione di eventuali verifiche.

Rendicontazione contributi CCIAA: le associazioni che ricevono contributi dalla CCIAA di Torino devono rendicontare l'uso del contributo utilizzando le apposite linee guida emanate dalla CCIAA ad ottobre 2011.